

Riforma fiscale: conferimenti degli studi professionali equiparati a quelli d'azienda - no plusvalenze

di [Luciano Sorgato](#)

Pubblicato il 19 Dicembre 2024

Con l'entrata in vigore della Riforma Fiscale, diventa possibile conferire gli studi professionali in neutralità fiscale, aprendo nuove opportunità per i liberi professionisti. Il nuovo articolo 177 bis del TUIR disciplina il conferimento delle attività libero professionali, introducendo criteri più chiari per identificare i beni organizzati come un complesso unitario, garantendo maggiore coerenza normativa. Tuttavia, il testo legislativo lascia spazio a margini di soggettività e a sfide applicative, sollevando interrogativi su eventuali insidie o criticità. Quali sono le opportunità offerte? E quali le "pillole avvelenate" nascoste nel testo? Scopriamo insieme i dettagli.

Il nuovo articolo 177 bis: conferimento degli studi professionali

L'art. 177 bis (rubricato "Operazioni straordinarie e attività professionali") nella versione aggiornata nel Decreto di revisione del 3 dicembre 2024 testualmente recita:

"I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionalinon costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze"



Tale versione letterale sostituisce quella in precedenza rinvenibile nel **Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024** che, invece, sempre testualmente disponeva:

"I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela ed ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o

professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico....non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze....".

I profili IVA del nuovo conferimento

In aderenza alla rappresentata modifica all'art. 2, terzo comma, DPR 633/72, lett. b, viene aggiunta, per delineare come ulteriore fattispecie mancante del presupposto oggettivo e, quindi, non soggetta ad IVA, la modifica:

"ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività organizzato per l'esercizio dell'impresa artistica o professionale",

prima non prevista nel Decreto legislativo del 30 aprile 2024. Le modifiche appaiono essere senz'altro opportune dal m

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento